



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
Facoltà di Studi Classici Linguistici e della Formazione
Corso di Laurea triennale in Lettere (L-10)

REGOLAMENTO DIDATTICO

Approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studi del 29/05/2019

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e il funzionamento del Corso di Studio triennale in “Lettere” (Classe L-10), con doppio indirizzo, antico e moderno, afferente alla Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, presso l'Università degli Studi di Enna “Kore”, in conformità con lo Statuto di Autonomia dell'UKE, col Regolamento Generale di Ateneo, col Regolamento Didattico di Ateneo, col Regolamento-quadro delle Facoltà, col Regolamento-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di Studio, col Regolamento-quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti (successivamente denominato Regolamento-quadro) e con la Carta della Qualità di Ateneo (edizione 31 gennaio 2019, versione 3.0).
2. Il Manifesto degli Studi, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studi e la Carta dei Servizi dello Studente, aggiornati secondo le modalità prescritte dall'ordinamento di Ateneo, costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Descrizione del Corso di Studio e Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso intende formare figure professionali fornite di basilari conoscenze in ambiti attinenti agli studi linguistici, filologico-letterari e storico-artistici dell'età antica, medievale, moderna e contemporanea, anche attraverso la lettura e l'analisi di documenti e testi in lingua originale. Per raggiungere tali obiettivi il corso di studio innesta su una base scientifico-culturale comune due specifici indirizzi curriculari (rispettivamente antico e moderno), finalizzati non solo alla formazione di base (da completare poi nel ciclo magistrale) dei futuri docenti di materie letterarie, ma anche di operatori culturali che possano svolgere mansioni professionali di vario livello in enti pubblici e privati, nel campo delle risorse umane, del giornalismo e della comunicazione, della divulgazione e promozione culturale, nonché nella gestione di beni e prodotti culturali, sia in ambito pubblico che privato.
2. Il Corso di Studio in Lettere è articolato in due indirizzi, che hanno in comune alcune discipline di base, storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. L'indirizzo di Lettere Antiche privilegia la formazione sulle lingue e letterature greca e latina, sulle grandi civiltà antiche e medievali, con le corrispondenti archeologie e con un particolare sguardo all'intero bacino del Mediterraneo. L'indirizzo di Lettere Moderne dà ampio spazio alle letterature medievali e moderne europee, secondo un impianto globale e comparato, al quale concorrono anche lo studio della storia della

filosofia, della storia dell'arte, della storia del teatro e del cinema. In entrambi i percorsi è previsto lo studio, in forma laboratoriale, della lingua inglese. Eventuali cambi di indirizzo, con riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi già acquisiti, saranno comunque possibili.

Art. 3

Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

1. Conoscenza e capacità di comprensione

I laureati del Corso dovranno aver dimostrato di possedere le conoscenze di base richieste dalla Classe e dal percorso formativo qui strutturato. Più in dettaglio, dovranno aver assimilato:

- 1) i maggiori momenti della storia italiana, europea e mondiale;
- 2) le principali correnti e gli autori più importanti del patrimonio letterario e artistico in particolare italiano, latino e greco (a seconda del curriculum prescelto);
- 3) i maggiori metodi dello studio delle lingue e delle filologie, sia antiche e medievali che moderne.

Dovranno inoltre dimostrare di avere sviluppato le proprie capacità di apprendimento e comprensione, arrivando anche alla conoscenza di tematiche e problematiche legate ai più recenti sviluppi scientifici delle diverse discipline studiate.

Dalla stessa descrizione del percorso formativo risulta la coerenza tra i suddetti obiettivi formativi e gli interventi didattici finalizzati a garantirne il conseguimento. In particolare, conoscenze e capacità di comprensione verranno sviluppate tramite un massiccio accostamento ai classici della letteratura occidentale, antica, medievale e moderna, integrato dalla riflessione sulle strutture basilari delle diverse lingue affrontate (dal greco all'inglese), dallo studio dei libri di testo e da opportune forme di didattica avanzata.

La verifica delle conoscenze avverrà tramite eventuali prove *in itinere* volte al riconoscimento delle soglie di competenza di volta in volta raggiunte e tramite prove finali a conclusione dei singoli corsi.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati dovranno essere in grado di applicare le conoscenze disciplinari acquisite e le capacità di apprendimento maturate durante il corso, in modo da essere pronti a lavorare con rigore professionale nei diversi ambiti di competenza, filologico-letterari, storici, o più generalmente culturali. Inoltre, dovranno possedere le seguenti ulteriori capacità: capacità d'inserimento in un lavoro di gruppo, mostrando spirito di collaborazione e attitudine all'iniziativa personale; capacità di organizzare e coordinare eventi culturali di varia natura, come mostre, seminari e convegni; capacità di intraprendere e pianificare anche attività organizzate in proprio o in cooperativa, come ad esempio nella creazione di servizi culturali.

Mostrando sensibilità verso il patrimonio della cultura umanistica e facendo un uso corretto, non distorto né preconcepito, delle fonti in loro possesso, essi dovranno altresì dimostrare di saper riflettere sulle tematiche del proprio lavoro, di essere in grado di argomentarle con chiarezza, e di riuscire ad impostare e risolvere gli eventuali problemi connessi, sia a livello storico-critico che interpretativo.

Gli strumenti didattici previsti per l'acquisizione di tali capacità sono inerenti alle specificità delle diverse attività previste dal percorso formativo, dai corsi istituzionali ai laboratori, alle

attività di esercitazione previste all'interno dei singoli corsi, alla partecipazione obbligatoria a tirocini formativi. La corretta applicazione delle conoscenze sarà verificata in itinere e/o al termine delle attività di laboratorio e dei corsi istituzionali.

3. Autonomia di giudizio

I laureati del Corso dovranno aver maturato la capacità di filtrare e vagliare i dati in loro possesso, e di elaborare riflessioni e considerazioni critiche non puramente ripetitive né pedissequae, nei diversi settori di loro competenza. La loro autonomia di giudizio andrà peraltro testata non solo sugli argomenti specificamente disciplinari, ma anche su di un complesso di conoscenze “trasversali” in grado di rivelare capacità di sintesi critica. Essi dovranno perciò avere piena consapevolezza delle ripercussioni sociali ed etiche connesse alle proprie capacità di analisi e di giudizio. A tale finalità, il CdS provvede in primo luogo tramite i contenuti complessivi e specifici della didattica, ma altre modalità di acquisizione possono essere individuate nell’assiduo dialogo docente-discente, nelle forme di tutorato e infine in tutto l’iter necessario alla preparazione della prova finale.

L’autonomia di giudizio sarà sperimentata anche attraverso la prova finale, nella quale il laureando potrà esprimere compiutamente l’acquisizione di un proprio sistema di valutazione e la capacità di riflessione e di elaborazione all'interno di specifici domini culturali.

4. Abilità comunicative

I laureati del Corso dovranno aver appreso le tecniche idonee a comunicare, con estrema chiarezza e proprietà di linguaggio, a specialisti e non, informazioni riflessioni problemi e soluzioni, e insomma tutto il bagaglio delle conoscenze specifiche immagazzinato durante il corso.

Le spiccate capacità comunicative dei laureati del Corso dovranno pertanto essere un punto di forza della loro preparazione professionale, che dovrà agevolarli nel relazionarsi agli altri e consentirgli di diventare intermediari all’interno di un gruppo di lavoro. Infine essi saranno in grado di utilizzare in forma scritta e orale almeno una lingua straniera, anche negli specifici ambiti di competenza.

Per l’acquisizione di tali capacità i docenti del CdL seguiranno con particolare cura gli studenti nell’elaborazione della prova finale, stimolando il necessario approfondimento disciplinare e insieme verificando l’abilità nel comunicare le conoscenze apprese. Anche durante lo svolgimento delle altre attività didattiche obbligatorie, e in particolare nel momento dell’interrelazione con il mondo del lavoro (sotto forma di tirocinio formativo), questa finalità formativa sarà oggetto della massima attenzione. Tali abilità saranno verificate durante il percorso formativo dai docenti tutor e mediante la prova finale in cui potranno essere misurate le capacità di enunciare-comunicare, oltre che di produrre in forma corretta un testo scritto su temi riferibili ai settori disciplinari specifici del percorso formativo.

5. Capacità di apprendimento

I laureati dovranno dimostrare di avere sviluppato capacità di apprendimento tali da consentire loro di poter proseguire in maniera autonoma negli studi e nell’aggiornamento professionale, sia in riferimento alla possibilità d’intraprendere percorsi formativi superiori, quali Master di I livello o il biennio Magistrale, sia rispetto alle necessità emergenti dal contatto con il mondo del lavoro.

Acquisizione, esercizio e verifica di tali capacità avverranno tramite le normali e molteplici occasioni di controllo del grado di maturazione dello studente, dalla frequenza dei singoli corsi

alla formazione nei tirocini, dagli incontri seminariali di tipo collegiale tra docenti e discenti alle forme di tutorato in itinere, fino al momento conclusivo della preparazione della prova finale.

Art. 4

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati nella classe L-10

I laureati del Corso, avvalendosi delle proprie conoscenze, linguistiche, filologico-letterarie e storico-artistiche, possono svolgere attività professionali nell'ambito degli istituti culturali di vario tipo (editoria, enti pubblici e privati) in qualità di:

- intervistatori e rilevatori professionali presso enti pubblici e privati (3.3.1.3.2);
- organizzatori di convegni, responsabili centri congressi presso enti o aziende pubbliche e private (3.4.1.2.2);
- assistenti di archivio e di biblioteca (3.3.1.1.2);
- tecnici dei musei (3.4.4.2.1);
- tecnici delle biblioteche (3.4.4.2.2);
- tecnici delle pubbliche relazioni (3.3.3.6.2);
- organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali (3.4.1.2.1);
- animatori turistici e professioni assimilate (3.4.1.3.0);
- guide turistiche (3.4.1.5.2);
- tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale (3.4.3.2.0);
- segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (3.3.1.1).

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Lettere occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università, secondo la normativa vigente. È inoltre richiesta un'adeguata preparazione di base costituita dalle competenze linguistiche e dalle conoscenze culturali di norma acquisite negli Istituti di istruzione media superiore di indirizzo umanistico.
2. Per l'ammissione di studenti stranieri con titolo estero equipollente al diploma di scuola secondaria superiore è previsto un colloquio che ne verifichi un'adeguata conoscenza della lingua italiana, pari al livello B2, da effettuarsi presso il Centro Linguistico di Ateneo, che valuterà la competenza linguistica del candidato.

Art. 6

Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e attività di recupero di eventuali debiti formativi (OFA)

1. La verifica delle conoscenze in ingresso avviene mediante un test obbligatorio di accertamento iniziale individuale (a risposte multiple e/o aperte), ai fini dell'attribuzione e valutazione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). L'eventuale assenza o carenza delle conoscenze richieste per l'accesso comporta l'assolvimento di OFA, consistenti, in relazione all'esito delle prove d'ingresso, in tutti o in parte dei seguenti moduli introduttivi:
 - Lingua italiana;
 - Elementi di Storia della letteratura italiana;
 - Elementi di Geografia;

- Elementi di Storia con particolare riferimento alla cronologia essenziale;
 - Elementi di lingua latina;
 - Elementi di lingua greca (per l'indirizzo Antico)
 - Elementi di Storia dell'arte (per l'indirizzo Moderno).
2. Se lo ritiene, il Consiglio di Corso può deliberare in merito ai programmi, all'impegno orario e ai calendari di eventuali corsi di preparazione al test di verifica delle conoscenze e delle competenze in ingresso (corsi zero).
 3. Il Consiglio di Corso organizza specifiche attività formative per l'assolvimento degli OFA e determina le relative modalità di valutazione finale. Per gli studenti stranieri con debiti formativi nella conoscenza della lingua italiana, il Centro Linguistico di Ateneo preparerà specifici corsi di recupero. A coloro i quali, per gravi e comprovati motivi (studenti lavoratori, studenti con disabilità, genitori di bambini di età inferiore ai tre anni), non potessero frequentare in modo continuativo le attività formative predisposte, sarà assegnato un programma specifico di recupero, a cura del docente (o docenti) di riferimento.
 4. Gli OFA devono essere assolti entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione al primo anno di corso. I corsi OFA vengono di norma organizzati nel I semestre, i calendari sono predisposti in modo da non interferire con le attività didattiche degli insegnamenti curriculari e sono resi pubblici con congruo anticipo sul sito web della Facoltà e/o del Corso di Studio. Sulla homepage del Corso di Laurea sarà postato un link per un file contenente la descrizione delle prove in ingresso.

Art. 7

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, esercitazioni e laboratori di durata semestrale o annuale, secondo i programmi dichiarati nei Documenti di Trasparenza e nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo in vigore.
2. Le attività didattiche sono organizzate sulla base delle seguenti tipologie:
 - lezioni frontali anche attraverso l'uso di strumenti multimediali (immagini e filmati);
 - lezione aperta (integrata da discussioni in gruppo, confronto con esperti di settore);
 - seminari di approfondimento tematico;
 - attività di laboratorio (studio di casi; simulazioni; studio e documentazione di reperti archeologici o documenti di archivio);
 - visite di monumenti, musei e siti archeologici;
 - scavi archeologici didattici.
3. Secondo il Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 12, comma 2) ad un 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, di cui 6 ore lezione frontale, e 19 ore tra esercitazioni, laboratori, seminari o altre attività formative, incluse le ore di studio individuale.
4. Il calendario delle attività didattiche è stabilito dal Consiglio di Corso di Studio secondo i regolamenti d'Ateneo in vigore e, sottoposto ad approvazione del Consiglio di Facoltà, viene pubblicato sul sito web del Corso.
5. La prova finale, da 6 CFU, è meglio descritta, riguardo alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento, all'art. 17 del presente Regolamento.
6. Per l'elenco completo degli insegnamenti previsti dal CdS, i relativi crediti formativi e i settori scientifico-disciplinari, si rimanda al Piano degli Studi pubblicato sul sito web del Corso.

Art. 8

Documento di trasparenza relativo ai singoli insegnamenti

1. Come disposto dall'art. 10 del Regolamento-quadro, ciascun docente è tenuto a pubblicare per ciascun insegnamento un documento di trasparenza in cui siano descritti il settore scientifico-disciplinare, la collocazione semestrale, le ore di lezioni e le relative modalità di svolgimento. Il Documento contiene, altresì, informazioni relative ai prerequisiti richiesti, alle propedeuticità, agli obiettivi formativi, ai risultati di apprendimento attesi, ai contenuti dell'insegnamento, oltre ai testi di riferimento consigliati e agli eventuali altri materiali didattici predisposti per gli studenti.
2. Nel documento vengono chiaramente definite le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame. Nello specifico esso contiene informazioni relative:
 - a) all'ammissione alla prova, se eccezionali rispetto alla normale prenotazione telematica;
 - b) agli argomenti di esame, con eventuali riferimenti ai programmi previsti e ai libri di testo, ma non alle lezioni svolte, o ad attività realizzate nel corso di queste, se non nel caso di attività obbligatorie;
 - c) ai criteri con cui viene valutata la prova, definendo le soglie, a partire da quella minima, dei livelli attesi di apprendimento, di conoscenze e di competenze dello studente.
3. Nell'eventualità di una prova scritta, oltre alle informazioni già previste nel comma precedente, il documento riporta le informazioni relative a:
 - a) i tempi di svolgimento della prova, inclusa l'eventuale presenza anticipata rispetto all'orario di inizio di questa;
 - b) i materiali eventualmente ammessi alla prova;
 - c) in caso di modalità di esame consistenti in una prova scritta e in una orale, in che misura la valutazione in termini numerici della prima concorrerà alla valutazione complessiva.
4. La completezza, la coerenza e la chiarezza dei documenti di trasparenza sono oggetto di accertamento del Consiglio di Corso di Laurea e del Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 9

Attività formative a scelta e/o opzionali dello studente

1. Gli studenti iscritti al primo anno esprimono la propria scelta relativa alle discipline opzionali comprese nel piano di studi, tramite apposito modulo da consegnare in Segreteria all'atto dell'iscrizione, per le discipline del primo anno, ed entro il 30 marzo di ciascun anno accademico, per le discipline degli anni successivi.
2. In relazione alle discipline a scelta dello studente previste al terzo anno del corso per 12 CFU, gli iscritti al terzo anno potranno scegliere tali materie da un elenco appositamente predisposto e pubblicato sul sito del Corso di Laurea, come regolato dall'articolo 17 del "Regolamento didattico di Ateneo". Nel caso in cui gli studenti intendano scegliere delle materie non presenti nell'elenco pubblicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata entro la prima metà di settembre alla Segreteria del Corso di Laurea ed esaminata dalla Commissione Didattica, che dovrà verificarne la congruenza con il Corso di Laurea, per essere eventualmente approvata dal Consiglio di Corso.

Art. 10

Frequenza delle attività e propedeuticità

1. Sono previste le seguenti propedeuticità obbligatorie: gli esami di Lingua e letteratura latina I e II e di Lingua e letteratura greca I e II dovranno essere sostenuti in ordine progressivo.
2. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma vivamente consigliata, per tutte le materie, ed in modo particolare per le lingue.

Art. 11 (modificato in seno al Consiglio di corso del 23 gennaio 2020)
Tirocinio/Stage/ulteriori attività formative/laboratori

1. L'offerta formativa è completata da attività laboratoriali e di tirocinio atte a concorrere all'acquisizione di competenze professionalizzanti. Il tirocinio del Corso di laurea triennale comprende un totale di 6 CFU (1 CFU è pari a 25 ore di attività formativa), in tal modo suddivisi:
 - a) **n. 4 CFU (100 ore)** di tirocinio tecnico-amministrativo e/o attività culturali (mostre, convegni, eventi, etc.) presso soprintendenze, musei, parchi archeologici, biblioteche, case editrici, redazioni di giornali, etc., nell'ambito delle relative convenzioni con l'Ente ospitante; scavo archeologico; ricognizione archeologica; schedatura e catalogazione reperti presso magazzini di musei convenzionati.
 - b) **n. 2 CFU (50 ore)** di laboratori organizzati dal CdL, sia nelle strutture dell'Università Kore, che in convenzione con altri Atenei e/o Enti di ricerca, e di seminari organizzati e/o segnalati dal CdL;Le attività previste potranno essere svolte presso un'unica o più strutture, in relazione alla diversa consistenza oraria dei singoli progetti di tirocinio.
2. La Commissione Didattica, Orientamento e Placement, costituita da tre docenti del Corso nominati dal Consiglio di Corso su proposta del coordinatore, coordina tutte le attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di tirocinio, in collaborazione con le strutture preposte a livello di Ateneo; propone nuove sedi e convenzioni per attività di tirocinio curriculare in collaborazione con gli uffici competenti in Ateneo; esamina preliminarmente i progetti formativi di tirocinio e propone al Consiglio di Corso di Studi il tutor Universitario.
3. Le attività di tirocinio sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sul sito web del Corso.
4. Proposte di eventuali laboratori e di altre attività didattiche integrative sono discusse e valutate dal Consiglio di Corso di Studi, previa attività istruttoria della Commissione Didattica, Orientamento e Placement; sono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 12
Esami e verifiche del profitto degli studenti

1. Le modalità di esame e verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e devono essere chiaramente indicate nei documenti di trasparenza dei singoli insegnamenti e sul sito web del Corso di Laurea. Esse si svolgono in conformità allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento-quadro (artt. 6-11).
2. La valutazione del rendimento degli studenti si tiene davanti a commissioni di esame, presiedute di norma dal docente che ha tenuto l'insegnamento corrispondente o che ne ha svolto almeno uno dei moduli costitutivi, che svolge il ruolo di presidente della commissione. In casi eccezionali, valutati dal Preside di Facoltà, la presidenza della commissione può essere affidata ad un diverso docente appartenente pur sempre ai ruoli dell'Università. Gli altri membri della commissione possono essere professori, ricercatori o cultori della materia.

3. Durante le attività di valutazione degli studenti devono essere compresenti almeno due membri della commissione, tra i quali il presidente. Nel corso dello svolgimento di prove scritte, deve essere assicurata la presenza di almeno un membro della commissione.
4. Gli esami si tengono nelle sedi dell'Università o in spazi comunque individuati dall'Ateneo, resi accessibili al pubblico per tutta la durata delle prove, nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento-quadro.
5. Le prove di esame consistono di norma in un colloquio che si svolge in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell'ambito delle sessioni di esame nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell'Università. Nei casi di particolare complessità o di significativa numerosità degli studenti partecipanti, gli esaminandi possono essere ripartiti in più giornate secondo un calendario determinato nel giorno dell'appello ovvero, se possibile, anticipatamente sulla base delle prenotazioni pervenute. La calendarizzazione è in tal caso opportunamente pubblicizzata con le stesse modalità del calendario originario.
6. In assenza di esplicita diversa previsione nel Documento di trasparenza, resta inteso che le prove di esame si tengono nella forma del colloquio. La richiesta, nel corso dello svolgimento del colloquio, di formule, schizzi o altre produzioni grafiche di supporto al colloquio stesso, non comporta la configurazione dell'esame come prova combinata, né tantomeno come prova scritta o grafica.
7. In alternativa o in aggiunta al colloquio, le prove di esame possono consistere in elaborazioni scritte, grafiche o altra tipologia di produzione anche su supporto o con l'ausilio di strumenti digitali (di seguito per brevità definite "prove scritte"), a condizione che la modalità sia stata espressamente prevista nel Documento di trasparenza.
8. Le prove di esame possono inoltre essere costituite da modalità combinate, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Per tale prova vanno in ogni caso osservate le modalità previste dal Regolamento-Quadro.
9. Quando si fa ricorso a prove scritte, deve essere garantito in ogni momento che esse siano realizzate effettivamente dai partecipanti all'esame. A tal fine, hanno diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, e la Commissione accerta e verbalizza l'avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l'esterno.
10. Le prove possono infine avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività sono finalizzate in ogni caso all'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
11. Per gli insegnamenti caratterizzati da un numero di crediti superiore a 10, e che siano classificati come annuali nel Piano di studi che li prevede, l'esame può essere articolato su due sessioni diverse. In tal caso, può essere prevista una prova in itinere facoltativa nella sessione intermedia ed una successiva prova nelle sessioni finali. Quest'ultima viene diversamente strutturata, anche in termini organizzativi, rispettivamente per gli studenti che abbiano o non abbiano sostenuto la prova in itinere. Agli studenti che abbiano sostenuto la prova in itinere è assegnato un voto risultante dalla media delle due prove. L'eventuale ripetizione dell'esame viene distribuita nelle sessioni disponibili.
12. Qualsiasi sia la modalità adottata, ogni prova di esame è in ogni caso preceduta dall'accertamento dell'effettiva identità di ciascun partecipante, e conclusa con la sottoscrizione del verbale, congiuntamente da parte dello studente e della commissione.
13. Sono ammessi alle sessioni di esami tutti gli studenti regolarmente iscritti o coloro che abbiano acquistato corsi singoli. Il terzo appello della sessione straordinaria è però riservato solo agli studenti laureandi (150 crediti conseguiti), ripetenti e fuori corso, ai genitori di bambini che abbiano meno di tre anni, agli studenti che abbiano svolto il progetto Erasmus, o che siano in procinto di farlo e, infine, ai soggetti con certificazione di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 13

Riconoscimento crediti in caso di passaggi, trasferimenti da altro ateneo e seconde lauree

1. La Commissione Didattica, Orientamento e Placement istruisce, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi, i piani di studio degli studenti in trasferimento; propone al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento crediti degli studi effettuati all'estero; propone al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento crediti degli studi di studenti già laureati, o in trasferimento da altri corsi di laurea dell'Ateneo, o da altri Atenei.
2. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Lettere, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di Laurea ovvero da un'altra Università, il CCdS, sulla base delle indicazioni della Commissione Didattica, Orientamento e Placement, convaliderà gli esami sostenuti, indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati.
3. Come previsto dalle norme vigenti e dall'articolo 13 del Regolamento didattico di Ateneo, agli studenti che provengono da CdS della medesima classe viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibili dei crediti maturati nella sede di provenienza.
4. Per le ulteriori attività non comprese nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del CdS o eccedenti i limiti di cui al precedente paragrafo, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di "Attività formative a scelta dello studente", come previsto dall'articolo 14 del Regolamento didattico di Ateneo.
5. Gli studenti del CdS possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stage, ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino alla misura di 3 crediti, equivalenti a 75 ore, fatto salvo il parere della Commissione Didattica sulla congruità del percorso pregresso dello studente.

Art. 14

Riconoscimento crediti acquisiti nell'ambito di progetti di mobilità internazionale

1. Sulla base degli articoli 11, comma 1c, e 18 del Regolamento didattico di Ateneo, il CCdS riconosce, nella misura massima possibile, tutti i crediti formativi acquisiti dagli studenti durante periodi di soggiorno all'estero nell'ambito di progetti di mobilità Erasmus+, Erasmus+ for traineeships o similari, e di accordi con Università ed enti pubblici e privati stranieri per lo svolgimento di attività di tirocinio e stage.
2. Istruisce le pratiche per il riconoscimento di tali crediti la Commissione Relazioni Internazionali, nominata dal Consiglio di Corso di Studi su proposta del coordinatore e costituita da tre docenti, tra i quali è compreso il referente Erasmus di corso per studenti *incoming* e *outgoing*.
La Commissione affari internazionali si occupa di:
 - proporre, in collaborazione con i competenti organi di ateneo, la stipula di accordi internazionali di collaborazione didattica e per la mobilità degli studenti e dei docenti;
 - curare gli aspetti organizzativi e formali di eventuali viaggi di istruzione all'estero organizzati nell'ambito del Corso di Laurea, proponendo al Consiglio di Corso di Studi la specifica finalità didattica del viaggio, l'itinerario previsto e le modalità di svolgimento;
 - porre in essere ogni azione volta allo scambio di studenti per i programmi europei ed internazionali di mobilità.
3. Il docente referente Erasmus, nominato dai competenti Organi Amministrativi dell'Ateneo, ha il compito di:

- supportare le attività degli studenti interni *outgoing* che hanno optato per programmi di mobilità internazionale;
- supportare le attività degli studenti esteri *incoming* che frequentano il Corso, proponendo eventualmente la nomina di un tutor accademico scelto tra i docenti di ruolo del Corso di Laurea;

Art. 15

Riconoscimento certificazioni linguistiche

Le eventuali certificazioni linguistiche conseguite al di fuori dell'Ateneo verranno di volta in volta esaminate dal Centro Linguistico di Ateneo. Esse potranno contribuire alla maturazione dei crediti formativi necessari per il superamento delle prove scritte di lingua se corrispondenti almeno a un livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Cambridge, IELTS, Trinity ISE, DELE, DELF, DALF).

Art. 16

Articolazione delle attività, calendario e sessioni di esami

1. L'articolazione delle attività nel corso dell'anno accademico si svolge secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento-quadro, i cui criteri sono di seguito, per chiarezza, riportati.
2. Criteri relativi a tutte le annualità:
 - a. il secondo semestre è avviato non oltre il 15 febbraio;
 - b. gli insegnamenti con un numero di crediti pari o superiore a 10 possono essere assegnati ad un massimo di due docenti e distribuiti su base annuale previa autorizzazione del Senato accademico per i moduli inferiori a 6 crediti;
 - c. nella calendarizzazione delle lezioni, si utilizzano di norma tutte le fasce orarie rese disponibili dall'Ateneo, ed in modo particolare tutte quelle comprese tra le ore nove e le ore diciotto di tutti i giorni feriali, tranne il sabato;
 - d. non si svolgono lezioni di uno stesso insegnamento per oltre tre ore consecutive nella stessa giornata.
3. Criteri per il primo anno del corso:
 - a. le attività didattiche curriculari non possono essere avviate prima del termine regolare di immatricolazione fissato dal Rettore nell'annuale Manifesto degli Studi, e comunque prima della data del 1° ottobre indicata all'articolo 19 del Regolamento didattico di Ateneo. Esse devono in ogni caso essere avviate entro il 5 novembre.
 - b. nel secondo semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
4. Criteri per le annualità successive alla prima:
 - a. è assicurato un equilibrio di massima tra il numero di crediti previsto nel primo semestre e quello assegnato al secondo semestre, con una differenza non superiore a 6 crediti;
 - b. le attività didattiche curriculari del primo semestre sono avviate entro il mese di settembre di ogni anno con gli studenti già immatricolati;
 - c. in ogni semestre deve essere riservato alle attività didattiche un periodo non inferiore a 100 giorni di calendario, al lordo delle interruzioni per festività.
4. Criteri di massima per l'articolazione del calendario di esami:
 - a. nell'anno accademico è prevista una sessione ordinaria di esame per ciascun semestre;
 - b. a ciascuna sessione ordinaria di esami è assegnato un periodo non superiore a cinquanta giorni di calendario, durante il quale non devono essere previste attività didattiche curriculari;
 - c. ciascuna sessione ordinaria d'esame è costituita di due appelli;
 - d. una sessione straordinaria di esami è prevista nel mese di settembre;

- e. nella sessione straordinaria è previsto un terzo appello riservato agli studenti lavoratori, al quale sono inoltre ammessi i laureandi, i fuori corso e ripetenti, gli studenti con disabilità, quelli che siano genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, gli studenti Erasmus outgoing e in generale coloro che sono esposti a ritardi nel percorso di studi. Si considerano laureandi gli studenti che abbiano conseguito almeno 150 crediti;
 - f. nelle sessioni ordinarie di esame, almeno dieci giorni di calendario devono intercorrere tra la conclusione delle lezioni semestrali di un insegnamento e la data fissata per il primo appello riferito allo stesso insegnamento;
 - g. in tutte le sessioni, tra il giorno di inizio del primo appello e il giorno di inizio del secondo appello devono intercorrere non meno di sette giorni di calendario;
 - h. durante la sessione straordinaria di esami possono essere svolte concomitanti attività didattiche.
- Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda agli artt. 6-9 del Regolamento-quadro.

Art. 17 ***Prova finale***

1. Per il conseguimento della laurea triennale, lo/a studente/ssa deve superare una prova finale. Come previsto dall'articolo 12 del Regolamento-quadro, la prova finale consiste nella redazione di un breve elaborato in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un/a docente relatore/rice, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero direttamente vissute dallo/a studente/ssa. Lo studente/ssa deve concordare la tematica con il docente relatore almeno 6 mesi prima della data della prova finale.
2. Il rapporto può avere prevalente forma scritta, "grafica, plastica, digitale", comunque di documentazione dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento-quadro. Il rapporto è quindi sinteticamente esposto dallo studente in occasione della seduta di laurea, con l'assistenza del relatore o di un altro docente.
3. Le tesi a carattere sperimentale non sono ammesse nei corsi di primo livello.
4. Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta agli Uffici di riferimento attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Qualora lo studente raggiunga la votazione massima prevista dall'ordinamento accademico, la commissione ha la facoltà di attribuire la lode. L'attribuzione della lode richiede il voto unanime della commissione.

Art. 18 ***Diploma Supplement***

In base all'articolo 71 della Carta della Qualità di Ateneo, a conclusione degli studi ed al conseguimento del titolo finale, deve essere previsto il rilascio agli studenti del *Diploma Supplement* (supplemento al diploma di ogni titolo di studio) che illustri il titolo acquisito, i risultati di apprendimento raggiunti e il contesto, il livello, il contenuto e lo stato degli studi che sono stati seguiti e completati con successo.

Art. 19 ***Gruppo di Riesame del Corso di Studi***

1. Il Gruppo di Riesame del Corso di Studi – istituito con l’art. 5 del Regolamento Quadro sulle Funzioni e il Coordinamento dei Corsi di Studio – partecipa al processo di assicurazione della Qualità secondo le linee guida dell’Agenzia nazionale e i documenti ministeriali.
2. Esso è composto da cinque membri: il Coordinatore del Corso di studi, che lo presiede; il docente responsabile del sistema di AQ del Corso di Studi; due rappresentanti degli studenti su base elettiva; un rappresentante del personale amministrativo addetto al Corso, come reso pubblico sul sito web dell’Università nelle pagine del Corso di Laurea.
3. Ai sensi dell’art. 42 della Carta della Qualità, funzione principale del Gruppo di Riesame è l’individuazione dei fattori di malfunzionamento dei programmi di studio e l’indicazione – al Consiglio di CdS – di proposte per il loro miglioramento continuo, elaborate sulla base dell’analisi delle opinioni espresse dagli studenti sulla valutazione della didattica condotta dalla commissione Paritetica Docenti-Studenti di Facoltà.

Art. 20

Pari opportunità

1. In accordo con l’art. 4 del Codice Etico e con l’art. 8.2 della Carta della Qualità, il Corso di Laurea ripudia ogni forma di discriminazione legata a misoginia, eterosessismo, genderismo, razzismo, xenofobia, glottofobia, abilismo, etaismo o convinzioni politiche, e – in collaborazione con il Comitato Etico dell’Università – si impegna a garantire in ogni modo pari opportunità di espressione e riconoscimento culturale, di accesso al sapere e di successo formativo a tutte le differenze, di cui promuove il rispetto e la valorizzazione.
2. Gli studenti con bisogni educativi speciali devono contattare il KODIS- Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA dell’Ateneo- all’inizio dell’anno accademico.
3. I docenti del Corso di Laurea, di intesa con il KODIS, sono chiamati a promuovere forme di didattica inclusiva e, laddove possibile, a fornire materiali didattici compensativi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
4. In sede di esame, previa comunicazione ai docenti interessati attraverso il KODIS, agli studenti con disabilità e DSA sono garantiti i diritti acquisiti per legge.

Art.21

Ombudsman

Ai sensi dell’art. 40 della Carta della Qualità di Ateneo, gli studenti possono rivolgersi all’Ombudsman per manifestare qualsiasi lamentela, insoddisfazione o conflitto riguardante il funzionamento del corso o, più in generale, ogni questione riguardante il diritto allo studio o qualunque violazione del Codice Etico dell’Ateneo.

Art.22

Richiesta informazioni e comunicazioni via email

Lo studente deve rivolgere ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti ai docenti o agli Organi di Amministrazione in forma scritta ed esclusivamente dall’account email istituzionale che gli viene assegnato al momento dell’iscrizione. Pertanto, saranno prese in considerazione solo le comunicazioni inviate utilizzando l’indirizzo email istituzionale unikorestudent.it

Art. 23

Approvazione, validità e modifiche al Regolamento

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Senato Accademico, è emanato dal Rettore.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea ed ha validità annuale in quanto viene adeguato annualmente all'Offerta Formativa e, di conseguenza, è legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di Laurea.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 24

Pubblicità e informazione

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di Laurea in Lettere nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti della Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi: www.unikore.it/index.php/it/home-facolta-studi-classici e www.unikore.it
2. Il Corso di Laurea pubblicizza i procedimenti relativi allo svolgimento della didattica e alla sua gestione organizzativa. È consultabile il suo sito web: www.unikore.it/index.php/it/lettere-home
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo ed al Regolamento-Quadro della Facoltà adeguato con D.P. 28 dell'11 marzo 2019 nonché alla Carta della Qualità, versione 3.0, del 31 gennaio 2019.